



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/

Roma, 10 gennaio 2013

OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli indici di speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pubblica amministrazione.
Messaggio INPS n. 545 del 10.01.2013.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pn)
ALLA SEGRETERIA GENERALE
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita circolare del 10 gennaio 2013 concernente l'oggetto, diramata in pari data dalla Direzione Centrale Umane.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De F)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G49

Roma, 10 gennaio 2013

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>SEDE</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



MDC 1451

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL LO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI CABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	<u>SEDE</u>
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	<u>SEDE</u>

OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Messaggio INPS n. 545 del 10/01/2013

Premessa

Com'è noto l'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 ha portato sostanziali modifiche in materia di trattamenti pensionistici.

In particolare, il comma 18 del citato articolo 24 e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto per il personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico l'emanazione entro il 31/10/2012 di un Regolamento di Armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

INPS

Ministero

DIPARTIMENTO
DIREZIONE CENTRALE

Tenuto conto che alla data della presente non si è ancora concluso e nella cui attesa pervengono in ordine alle modalità di opportune istruzioni per un corretto instaurazione

Preliminarmente, si rappresenta che le norme intese alla stabilizzazione dei con modalità di accesso al trattamento per il corredo, le istruzioni emanate con circolari

1. Articolo 12 del Decreto di modifiche nella Legge 30 luglio 2011
a. Circolare n. 333/H/11
b. Circolare n. 333/H/11
2. Legge 15 luglio 2011 e decreto-legge 6 luglio 2011, n. 76 finanziaria - interventi aventi
a. Circolare n. 333/H/11
3. Legge 14 settembre 2011 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 112 stabilizzazione finanziaria e per
a. Circolare n. 333/H/11
4. Decreto legge del 6 agosto 2011 per la crescita, l'equità e il lavoro e le modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 300). Art. 24 Disposizioni
a. Circolare n. 333/H/11
b. Circolare n. 333/H/11

Definito il siffatto quadro reiterate le istruzioni per una corretta applicazione del trattamento pensionistico specificando i requisiti pensionistici nelle modalità illustrate dall'INPS gestione ex INPDAP che si allega



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

In particolare:

Requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchia e di anzianità

A) PENSIONI DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1) *Conseguimento del diritto al pensionamento*

L'INPS ex gestione INPDAP con messaggio citato ha avuto modo di precisare al personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto Vigili del Fuoco e Soccorso che "il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua a corrispondere all'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli regolamenti, non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di tale età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione".

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo dodiciquater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 138/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Di converso " qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è incrementato di 3 mesi".


Al riguardo si rammenta che

L'articolo 13 del Decreto legislativo 334 del 2000 ha individuato per il personale della Polizia di Stato i limiti di età "limiti ordinamentali" che così possono riassumersi:

- > Dirigente Generale 65 anni
- = Dirigente Superiore 63 anni
- * Qualifiche Inferiori 60 anni

2) *Decorrenza del trattamento pensionistico*

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano i requisiti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 334 del 2000, acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi di maturazione dei previsti requisiti.



0001440

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Sono esclusi dall'applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al **31/12/2010** avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile" ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).

Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
- Pensione di anzianità + finestra mobile

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia.

Nella considerazione della rilevanza di quanto espresso dalla Circolare dell'Ente Previdenziale, si ritiene opportuno evidenziare che, qualora si fosse già provveduto ad emettere decreti di cessazione dal servizio per limiti di età con applicazione dell'incremento dei 3 mesi previsto per il 2013, nei confronti di personale che alla luce del citato parere non ne è più destinatario, si dovrà:

- provvedere alla modifica del decreto di cessazione dal servizio, con l'indicazione della nuova decorrenza (primo giorno del mese successivo a quella di compimento dell'età), previa comunicazione all'interessato e ai Servizi di questa Direzione Centrale che gestiscono lo stato giuridico;
- inviare formale comunicazione alla sede INPS GESTIONE EX Inpdap del mutamento della decorrenza della pensione

B) PENSIONI DI ANZIANITA' A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

1) Conseguimento del diritto al pensionamento

1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si rappresenta che l'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

2) Decorrenza del trattamento pensionistico

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei:

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva

acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013, i requisiti dei:

- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile

acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi:

- 1) 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011)
- 2) 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)

Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi. + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile"- 12 mesi + 1 mese- ha già esaurito i propri effetti. -

Esempio 2012

40 anni anz. Contri.	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. Effettiva asseg.
10/05/2012	10/05/2012	10/06/2013 (12 + 1)	10/06/2013

Il dipendente dopo la data del 10/06/2013 potrà percepire da qualsiasi data l'importo pensionistico e pertanto qualora intenda cessare nel 2013 /2014, non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi mensili previsti

Stampa illeggibile

Ministero

DIPARTIMENTO
DIREZIONE

Esempio 2013

<u>40 anni anz. Conti.</u>	<u>Diritto pensi</u>
<u>10/05/2013</u>	<u>10/08/2013</u>
Il dipendente alla data del 10/08/2013 è pensionistico. Dopo la data del 10/10/2013 non dovrà soddisfare gli ulteriori incrementi.	

Ciò premesso al fine di amministrativa si ritiene opportuna la pratica delle varie disposizioni sia del Trattamento di Pensione e Previdenza. A tal riguardo, di seguito Servizio.

dipps.333h.servizi

mininterno.3.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

In tale contesto, dopo aver considerato il trattamento pensionistico si ritiene opportuno ciò che è previsto dalla Riforma previdenziale di cui sono interessati il personale della Polizia e

Articolo 24 comma 2 "A decorrere dalle date di maturazione contributive maturate o decorrere dalle date di maturazione dell'anzianità è calcolata secondo il sistema"

viene introdotto, per le anzianità maturate nel sistema contributivo. Pertanto tale sistema contributivo maturato un'anzianità contributiva di



Ministero

DIPARTIMENTO DE
DIREZIONE CENTRA

Con il sistema contributivo la quota c
a più elevati limiti di età corrispondono coef
Il calcolo della pensione con il sistema
contributi accantonati e rivalutata durante
"restituiti" al lavoratore sotto forma di f
trasformazione, legato all'età alla data de
elementi determinanti pertanto sono:

- Ammontare dei contributi ver
- Tasso di crescita del PIL
- Tasso di crescita del proprio r
- Coefficiente di trasformazione

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 d
ministero del Lavoro 15 maggio 2012 re
trasformazione del montante contributivo la

Per il personale della Polizia di Stato

In sede di analisi degli effetti dell'a
- pro quota contributivo si rappresenta che:


A decorrere dall'1/1/2012, nei con
raggiunti limiti d'età, la pensione sarà cale
comma 7 del D. Lgs 165/97, ovvero con un i
pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo e

Le modalità di applicazione di ta
Previdenza nella circolare n. 6 del 23/03/200

Tuttavia, per il personale che alla
retributivo e che cessa per limiti di età. I
previdenziale, non prevede, a tutt'oggi, la
detto personale, si invita a voler segnalare
accompagnato della documentazione cartacea
Legislativo 165/1997.

Giova altresì rammentare che, f
decorrere dal 1° gennaio 2012, per le figu
D.L.vo 334/2000 (direttivi e dirigenti già in s
erano destinatari del sistema retributivo, com
citato articolo 27 del Decreto Legislativo 334.

INPS



DIP.
DI

In buona sostanza
coefficiente di trasformazione
comma 7 del D. L.vo. 165/19

Anche per questa f
alle sedi INPS ex Gestione It

DISPOSIZIONI IN

Con Circolare n. 333/
una corretta applicazione de
Legge 78/2010 che ha previs
buonuscita in due quote. In
calcolo sarà effettuato secondo
(TFS), mentre, la seconda q
regole previste dall'articolo 2

Con Sentenza n. 223
l'articolo 12, comma 10 del D

Con l'articolo 1 del
comma 10, del D.L. 78/2010

Detto decreto non è st
legge 24/12/2012, n. 228 (L
salvi gli atti e i provvedimenti

L'INPS, peraltro in d
prime istruzioni operative per
di seguito si riportano.

- la riliquidazione d'uff
(31 ottobre 2012) di te
10 del D.L. 78/2010
eccedenza al dipender

In particolare viene dispo
lla seconda delle quali e
successive al 2010) i trat
determinati esclusivamente
1032 che individua quale
cessazione del rapporto p
su base annuale, per l'inch

2008

Allegato

DIP
D

- L'INPS ha chiarito a
trattamenti di fine se-
creto (31 ottobre)
utili maturate fino al

Codesti Uffici posse
attualmente in uso. fino a nu

*Si richiama la rileva
diffusione a tutti i dipendenti*

IN

Istituto Na



Direzio

Roma,

Messa

OGGETTO

Premessa

L'articolo
ha previ
processo
apparten
requisiti c

Poiché ta
applicarsi
gennaio 2
si specific

I commi
convertita
adeguam
quanto pr
12-quater
anagrafici
indicati in
carabinieri

ordinamento civ
dell'amministrazione

L'articolo 24, com
ha modificato, tra
prevedeva l'applic
anagrafici.

Con la modifica l
incrementi della
pensionamento av
trattamento pensio

Di seguito sono sp
dal 1.1.2013 e fi

1. Adeguamento

La pensione di vec
dai singoli ordina
requisito contributi

Preliminarmente o
come confermato
politiche sociali e c
a decorrere dal 1°
la permanenza in
incrementi della sp
risultino già soddis

Pertanto, resta con
della Funzione Pu
cessare il rapporto
previsto dall'ordin
dipendente sia in
restando che, ove
mantenuto in serviz

Per contro, qualora
al grado di apparte
la pensione di anz
vecchiaia deve esse

Resta, in ogni caso
della legge n. 122/2

2. Adeguamento

Per effetto dell'ade
2013 e fino al 31 d
requisiti:

- raggiungime
all'età;

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un'età di almeno **57 e anni e 3 mesi**;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale
Nori

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Gestione ex Inpdap

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio Pensioni

Roma, 08 GEN

Prof. n. 20989

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Direzione centrale per
risorse umane servizio
trattamento di pensioni
previdenza
Sergia.wretschko@inter

S.F.

Oggetto: circolare n.6 del 23/3/2005, Applicazione del beneficio di cui all'art.3 comma 7 de 165/1997 (c.d. moltiplicatore).

Con circolare n.6 del 23/3/2005 è stato precisato che "nei confronti del personale dall'istituto dell'ausiliaria, il montante individuale dei contributi sia determinato con l'incidenza pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di cui del 33 per cento.

Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata".

A tal proposito si precisa che la base imponibile da prendere in considerazione maggiorazione suddetta deve comprendere anche il trattamento accessorio per l'eccedente la maggiorazione del 18% con l'esclusione dei scatti di cui all'art.4 del D.lgs n.16

Il Dirigente
Dott.ssa M. De Nigris